



Banco Desio

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Statuto

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA

STATUTO

Art. 1 – Denominazione sociale e sede legale

1. - La società costituita in Desio con atto del notaio dottor Innocente Arnaboldi fu Giovanni del 4 agosto 1909, sotto la forma di società commerciale cooperativa in nome collettivo denominata “Cassa Rurale di Desio”, trasformata con assemblea generale straordinaria del 20 dicembre 1920 in società anonima cooperativa a capitale illimitato, sotto la denominazione “Cassa Rurale di Depositi e Prestiti in Desio”, e trasformata con assemblea generale straordinaria del 21 marzo 1926 in società anonima sotto la denominazione “BANCO DI DESIO”, ha assunto l’attuale denominazione “BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA – Società per Azioni” il 31 dicembre 1967, a seguito della fusione per incorporazione della “Banca della Brianza S.p.A.”.
2. - La società, banca ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, ha sede legale in Desio e potrà, per delibera del Consiglio di Amministrazione e con l’osservanza delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all’estero.

Art. 2 - Oggetto sociale

1. - La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme.
2. - Essa, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, può svolgere, anche tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e di investimento consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni.
3. - Nell’ambito delle operazioni strumentali e connesse all’oggetto sociale, la società può, tra l’altro e sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia, procedere all’acquisto, vendita, permuta, usufrutto, locazione, concessione in uso, sfruttamento ed utilizzo di beni mobili ed immobili di ogni specie, compresi quelli soggetti ad iscrizione in pubblici registri.
4. - La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.
5. - La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario “Banco di Desio e della Brianza” (o, in breve, “Gruppo Banco Desio”) ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo stesso. Alla società sono attribuiti i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l’attività bancaria su base consolidata.

Art. 3 – Durata

1. - La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.
2. - E’ escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso all’approvazione della delibera di proroga del termine.

Art. 4 - Capitale sociale

1. - Il capitale sociale è di Euro 70.692.590,28 suddiviso in n. 131.474.807 azioni prive di valore nominale.
2. - In relazione alle politiche di remunerazione di cui all’art. 19 comma 4 del presente statuto, l’Assemblea Straordinaria può deliberare, ai sensi dell’art. 2349 c.c., l’assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l’emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente.

Art. 5 – Azioni – Soci

1. - Le azioni sono indivisibili.

2. - Nel caso di comproprietà di una azione, valgono le disposizioni di legge.
3. - Il trasferimento delle azioni verrà eseguito a termine di legge.
4. - Qualora dalla normativa applicabile siano ammesse clausole statutarie che prevedono vincoli alla circolazione delle azioni, per le delibere che ne determinino l'introduzione, la modifica o la rimozione, è escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso alla loro approvazione.
5. Le azioni sono nominative, assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.
6. - La società può chiedere, ai sensi dell'art. 83-duodecies del D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, ai soggetti abilitati, i dati identificativi degli azionisti che detengano azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati, nei limiti e con le modalità consentiti dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti. Fermo quanto precede, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, del D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. In tal caso, salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci sono ripartiti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento.

Art. 6 – Organi sociali

1. - Sono Organi della società:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Comitato Esecutivo;
 - il Collegio Sindacale.

Art. 7 – Assemblea

1. - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
3. - Essa sarà convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione. Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'Assemblea. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
4. - L'Assemblea sarà convocata nei casi e nei termini previsti dalla legge.
5. - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
6. – Ferme le competenze di legge e del presente statuto, ai sensi della normativa pro tempore vigente e della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla società in ottemperanza a tale normativa, l'Assemblea autorizza il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, qualora il medesimo Consiglio di Amministrazione abbia approvato tali operazioni nonostante il parere contrario del Comitato competente in materia di operazioni con parti correlate. Qualora l'Assemblea sia chiamata a deliberare in merito a tale autorizzazione oppure ad operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza dell'Assemblea medesima in presenza di un parere contrario del Comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ferme le previsioni di cui agli artt. 2368, 2369 e 2373 c.c. e fermi i quorum previsti dalla legge, l'operazione con parti correlate non si considera autorizzata o non può essere compiuta qualora in sede di deliberazione

assembleare la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione con parti correlate, purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea

1. - L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare, nei termini di legge, sul sito Internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'art. 113-ter, comma terzo, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia.
2. - L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare in Assemblea, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, ed ogni altra indicazione prevista dall'art. 125-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia.
3. - Nello stesso avviso potrà essere fissata la seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

Art. 9 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

1. - L'intervento e la rappresentanza di coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle Assemblee sono regolati dalle norme di legge e dal presente statuto. Salvo quanto previsto nel successivo comma 2, la società ha la facoltà di designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.
- 2.- La società può prevedere, per ciascuna assemblea, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite di un rappresentante designato, secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe e subdeleghe in conformità alla normativa pro tempore vigente. In tal caso, l'avviso di convocazione specifica, anche mediante riferimento al sito Internet della società, le modalità di conferimento delle deleghe al rappresentante designato. Anche in tal caso, è ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga, anche o esclusivamente, secondo le modalità previste dal precedente art. 7 comma 3.
- spetta il diritto di voto, legittimati in base alla legge.
4. - Ogni azione ha diritto a un voto.

Art. 10 – Presidenza dell'Assemblea

1. - L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, o in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano tra i presenti, ovvero, in caso di assenza o impedimento di tutti gli amministratori, dalla persona nominata dall'Assemblea, fatto salvo il caso di cui al precedente art. 9, comma 2.
2. - Nelle ipotesi di nomina del Presidente da parte dell'Assemblea, la presidenza sarà temporaneamente assunta, anche ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'adunanza, dal Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di assenza o impedimento, dal sindaco effettivo più anziano di età tra quelli presenti e la delibera di nomina sarà assunta a maggioranza di voti.
3. - Al Presidente dell'Assemblea spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.
4. - Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea a maggioranza di voti; qualora sia previsto l'intervento in Assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato, ai sensi del precedente art. 9, comma 2, il Segretario è designato dal Presidente dell'Assemblea. Se ritenuto

opportuno, il Segretario è assistito da uno o più scrutatori nominati dal presidente dell'Assemblea.

5. - Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci.

6. - Il Presidente potrà, a sua discrezione, far redigere da un Notaio anche il verbale dell'Assemblea ordinaria.

Art. 11 – Validità delle deliberazioni assembleari

1. - Le deliberazioni delle Assemblee sono valide se prese con la presenza e con la maggioranza stabilite dalle norme di legge.

2. Le deliberazioni vengono assunte mediante voto palese con le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea.

3. - Il Presidente ha la facoltà di stabilire di volta in volta modalità di voto o di scrutinio diverse da quelle di norma e di avvalersi di supporti informatici od elettronici.

4. - E' esclusa la votazione per schede segrete.

Art. 12 - Verbale assembleare

1. - Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale, redatto nei termini e con le modalità previsti dalle norme vigenti e firmato dal Presidente, dal Segretario ovvero dal Notaio e, se nominati, dagli scrutatori.

2. - Ogni verbale assembleare va trascritto sull'apposito libro di legge.

3. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali dell'Assemblea fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, se certificati conformi all'originale da chi ha presieduto l'Assemblea, o da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 23, oppure dal Direttore Generale, o dal Segretario.

Art. 13 - Regolamento assembleare

1. - Le norme che, per quanto non prescritto dalla legge o dal presente statuto, disciplinano lo svolgimento dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, nonché laddove applicabili le Assemblee speciali di categoria, sono contenute nel Regolamento assembleare la cui approvazione e modifica sono di competenza dell'Assemblea ordinaria.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Requisiti e nomina

1. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di nove ad un massimo di undici membri, secondo determinazione dell'Assemblea e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e delle altre disposizioni vigenti in materia; pertanto, per il numero di mandati stabilito dalle citate disposizioni, almeno la quota dei componenti del Consiglio di Amministrazione ivi indicata dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, secondo il criterio specificato dalle medesime disposizioni.

2. - Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per uno o più esercizi con un massimo di tre, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. - Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa applicabile.

4. - Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni anche regolamentari e/o di vigilanza, pro tempore vigenti e applicabili, nonché quelli adottati dalla società in adesione alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza, deve

darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Il difetto dei predetti requisiti comporta la decadenza dall'incarico di consigliere indipendente. Se in seguito alla decadenza il numero residuo dei consiglieri indipendenti nell'organo è sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni che stabiliscono un numero minimo di consiglieri indipendenti, il consigliere in difetto dei predetti requisiti mantiene l'incarico di consigliere non indipendente.

5. - Previa determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria procede all'elezione degli amministratori sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di undici candidati.

6. - Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o la diversa misura prevista dalla Consob con regolamento, se inferiore al predetto 2,5%, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari della società.

7. - La lista deve essere depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

8. - Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione; ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della società.

9. - Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento, come individuati dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale, tenendo altresì in considerazione le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia;
- dai curricula dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e, eventualmente, di indipendenza, prescritti dalla legge e dallo statuto.

10. - Le liste devono indicare quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. I soci che depositano una lista con un numero di candidati pari o superiore a otto sono tenuti ad indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, esse debbono assicurare la presenza di entrambi i generi in conformità alle suddette disposizioni in materia.

11. - Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

12. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un amministratore uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.

13. - Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

14. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di maggioranza), sono eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tanti amministratori secondo il numero preventivamente determinato dall'Assemblea diminuito di uno;
- b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto amministratore il primo candidato

della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di minoranza). Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi ovvero del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato, ovvero non in possesso dei requisiti di indipendenza, decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza ai predetti requisiti, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato ovvero in possesso dei requisiti di indipendenza. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato ovvero in possesso dei requisiti di indipendenza all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento dei predetti requisiti.

In caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletto il candidato della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

15. - Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

16. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

17. - In caso di presentazione di una sola lista di candidati, ovvero in caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dalle altre disposizioni vigenti in materia, e del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

18. - La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.

Art. 15 - Sostituzione degli amministratori

1. - Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, o il numero degli amministratori indipendenti scenda sotto il numero minimo prescritto, si procederà all'adozione dei provvedimenti necessari per il loro tempestivo reintegro, nel rispetto delle norme di legge, dello statuto e del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

2. - In caso venga a mancare l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione lo sostituirà, ove possibile, con un candidato prescelto tra i non eletti della medesima lista dell'amministratore cessato nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

3. - In occasione dell'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito alla sostituzione dell'amministratore cessato eletto dalle minoranze, le singole candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti dall'art. 14, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Sarà nominato amministratore il candidato che avrà ottenuto in Assemblea la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del

24 febbraio 1998 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

4. - Qualora venga a mancare almeno la metà degli amministratori in carica, l'intero Consiglio si intende cessato con effetto dalla data di efficacia della delibera di nomina del nuovo Consiglio, assunta dall'Assemblea che dovrà a tal fine essere convocata d'urgenza.

Art. 16 – Presidenza del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i propri componenti, un Presidente ed ha facoltà di eleggere, tra i propri componenti, uno o due Vice Presidenti.

2. - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto, che vengono esercitate secondo i principi generali di dialettica interna e di bilanciamento dei poteri dettati dalla normativa di vigilanza. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

3. - In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituiranno i Vice Presidenti in ordine di anzianità per età, o, in subordine, l'Amministratore Delegato se nominato, o, in subordine, il consigliere più anziano di età.

4. - In tali casi l'esercizio delle attribuzioni proprie del Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento della persona sostituita.

5. - Il Consiglio nomina il Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti. In quest'ultimo caso il Segretario non avrà diritto di voto. Il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

Art. 17 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, eccettuate soltanto quelle facoltà che la legge e/o la normativa di vigilanza recepitata nello statuto riservano esclusivamente all'Assemblea dei soci.

2. - Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, fermo quanto previsto dal presente statuto, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione di indirizzi che incidono sulla gestione generale degli affari dell'azienda e del gruppo, nonché - in tale ambito - le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari, nonché quelle concernenti, sempre a livello di supervisione strategica, il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario, l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione e la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca, in conformità delle disposizioni di vigilanza tempo per tempo vigenti; nella definizione delle strategie aziendali il Consiglio tiene in considerazione, tra l'altro, i seguenti profili: i) il monitoraggio e la gestione dei crediti deteriorati nonché l'approvazione delle politiche per la gestione degli stessi; ii) l'eventuale adozione di modelli imprenditoriali, applicazioni, processi o prodotti nuovi, anche con modalità di collaborazione o esternalizzazione, connessi all'offerta di servizi finanziari ad alta intensità tecnologica; iii) i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in considerazione, tra l'altro, dell'attività svolta, della clientela e delle aree geografiche di riferimento; iv) gli obiettivi di finanza sostenibile e, in particolare, l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governo nei processi relativi alle decisioni aziendali; v) i rischi, in particolare legali e reputazionali, derivanti dalle attività connesse o strumentali eventualmente esercitate; vi) la definizione e corretta attuazione delle politiche finanziarie, anche con riferimento alla tipologia di risparmiatori e/o investitori interessati, inclusa la pianificazione e le scelte riguardanti il rispetto della normativa in materia di requisiti minimi per i fondi propri e le passività ammissibili;

- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza; l'adozione, su richiesta dell'autorità stessa, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo

bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce (ferme restando le competenze assembleari in materia); la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;

- l'adozione di regole di condotta professionale per il personale della banca, anche attraverso un Codice Etico, un Modello Organizzativo Gestionale ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative, o strumenti analoghi, garantendone l'attuazione e monitorandone il rispetto da parte del personale; in tali strumenti vengono precisate altresì le modalità operative e i presidi volti ad assicurare il rispetto delle predette regole, anche mediante l'indicazione di comportamenti non ammessi, tra cui rientrano l'utilizzo di informazioni false o inesatte e la commissione di illeciti nel settore finanziario o di reati fiscali;

- l'emanazione e la modifica dei principali regolamenti interni e in particolare del "Regolamento Interno degli Organi Aziendali" e del "Regolamento di Gruppo", ad eccezione delle modifiche di mero adeguamento a disposizioni della normativa vigente o a delibere assembleari o consiliari già assunte ed efficaci, previo parere favorevole del Collegio Sindacale laddove si tratti di disposizioni regolamentari concernenti il sistema dei controlli interni;

- l'approvazione di una politica aziendale per la promozione della diversità e della inclusività (anche all'interno del Gruppo), previo parere del Comitato competente in materia di nomine per la diversità all'interno degli Organi aziendali; la composizione di detti Organi deve infatti riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale e nella suddetta politica vengono identificate le misure per perseguire questo obiettivo;

- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze o rappresentanze;

- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili, diversi da quelli concessi in locazione finanziaria dalla società nell'esercizio della propria attività istituzionale; ferma la facoltà del Consiglio di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, il compimento di determinate operazioni aventi ad oggetto porzioni di immobili di proprietà (anche in via non esclusiva), pertinenze o diritti reali gravanti su tali immobili;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche o di partecipazioni che comunque comportino variazioni del gruppo bancario, o comunque l'assunzione o cessione di partecipazioni di controllo, di collegamento, o che comportino il superamento di soglie autorizzative secondo le disposizioni applicabili; il Consiglio ha la facoltà di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, la compravendita di azioni di società controllate quotate in mercati regolamentati, sempre che tale operatività avvenga: a) nel rispetto delle norme vigenti in materia di emittenti, intermediari e mercati; b) al di sotto delle suddette soglie autorizzative;

- la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società del gruppo bancario e delle altre società controllate, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

- la nomina e la revoca dell'eventuale Direttore Generale, di Vice Direttori Generali, di Dirigenti; la determinazione di poteri e attribuzioni agli stessi ed ai Quadri Direttivi;

- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni, previo parere favorevole del Collegio Sindacale;

- la nomina e la revoca dei componenti, nonché l'indicazione del Presidente, dei comitati endoconsiliari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché l'eventuale istituzione, nomina e disciplina di ulteriori comitati con funzioni istruttorie, propositive, consultive, di vigilanza e/o di coordinamento, con determinazione dei relativi compiti; il Presidente del Comitato competente in materia di rischi non può coincidere con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o con il Presidente di altri Comitati;

- ai sensi della normativa pro tempore vigente e della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla società in ottemperanza a tale normativa, a) le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero di minore rilevanza rientranti nella competenza consiliare, incluse le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza in presenza di parere contrario del Comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, e b) la proposta di autorizzazione assembleare al compimento delle operazioni con parti

correlate di maggiore rilevanza in presenza di parere contrario del predetto Comitato competente in materia di operazioni con parti correlate ai fini dell'adozione delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al precedente art. 7, ultimo comma.

3. - Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza, non delegabile ai sensi del successivo art. 20, ma che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:

- la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al 90%;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio si radunerà, nella sede sociale o altrove, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, almeno una volta ogni due mesi, nonché ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione da almeno due consiglieri o da un membro del Collegio Sindacale.

2. - Le convocazioni saranno effettuate mediante avviso scritto inoltrato ai consiglieri e ai sindaci per corrispondenza, a mani, tramite telefax, posta elettronica o telegramma, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo i casi d'urgenza per i quali l'avviso sarà inoltrato almeno un giorno prima, tramite telefax, posta elettronica o telegramma. Nel caso in cui il quinto giorno precedente la data fissata per la seduta coincida con un giorno non lavorativo, l'avviso potrà essere inviato non oltre il primo giorno lavorativo successivo.

3. - Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

4. - Per la validità delle adunanze si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza assoluta di voti dei votanti, salvo i casi in cui la legge richieda maggioranze più elevate; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. - Alle riunioni di Consiglio partecipa il Direttore Generale, ove nominato.

6. - A richiesta del Consiglio, possono intervenire alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.

7. - I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione saranno firmati da chi ha presieduto il Consiglio e dal Segretario.

8. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali del Consiglio fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, se firmati da chi ha presieduto il Consiglio, ovvero da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 23, o dal Direttore Generale o dal Segretario.

Art. 19 - Compensi agli amministratori – Meccanismi di remunerazione e incentivazione:

1. - Ai membri del Consiglio ed ai membri del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché la corresponsione di medaglie di presenza, il cui importo sarà determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

2. - All'Assemblea ordinaria compete inoltre la determinazione di un compenso complessivo che il Consiglio ripartirà, secondo le proporzioni dallo stesso stabilite, tra gli amministratori diversi dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato (se nominato), fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.

3. - I compensi del Presidente, del o dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato (se nominato),

nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore di altri amministratori con deleghe o incarichi particolari, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.

4. – L'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione, inclusi i piani basati su strumenti finanziari, a favore dei componenti degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del personale secondo le definizioni stabilite dalle disposizioni applicabili, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, in coerenza rispetto alla prudente gestione del rischio e alle strategie di lungo periodo. All'Assemblea stessa deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Art. 20 - Organi e soggetti delegati:

1. - Il Consiglio, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di statuto, delega parte delle sue attribuzioni e poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri ai sensi del successivo art. 21, a un Amministratore Delegato o a un Direttore Generale. Il sistema delle deleghe è ispirato ai principi generali di distinzione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità dettati dalla normativa di vigilanza. In caso di nomina sia di un Amministratore Delegato, sia di un Direttore Generale, le cariche di Amministratore Delegato e di Direttore Generale devono cumularsi nella stessa persona.

2. - Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite, fornendo adeguata informativa in particolare sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare poteri ad uno o più dei suoi membri, ai Dirigenti, a Quadri Direttivi e a Impiegati della società entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto, con eventuale facoltà di subdelega secondo i criteri stabiliti dal Consiglio stesso.

4. - Le decisioni assunte dai titolari delle deleghe di cui al precedente comma dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità definite dal Consiglio stesso, di norma alla prima riunione utile e comunque con periodicità almeno trimestrale.

Art. 21 - Comitato Esecutivo:

1. - Il Consiglio di Amministrazione designa un numero da tre a cinque dei propri membri a comporre il Comitato Esecutivo.

2. - La durata del mandato del Comitato Esecutivo è allineata a quella del Consiglio di Amministrazione salva diversa previsione della delibera di nomina.

3. - Il Comitato Esecutivo è presieduto dal componente designato dal Comitato stesso.

4. - Il Comitato si riunisce presso la sede sociale, o altrove, di norma una volta al mese e ogni qualvolta se ne manifesti la necessità o ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due componenti o da un membro del Collegio Sindacale.

5. - Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide se prese a maggioranza dei componenti e saranno fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Comitato stesso anche al di fuori dei propri membri; in quest'ultimo caso il Segretario non ha diritto di voto; il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

6. - Per motivazioni di particolare urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere qualsiasi decisione di competenza anche del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate a detto organo in via esclusiva dalla legge, nonché per quelle elencate all'ultimo comma dell'art. 17. Delle decisioni assunte in via di urgenza deve essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima adunanza successiva.

7. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente, il Vice

Presidente (o, qualora siano stati nominati più Vice Presidenti, quello designato dal Consiglio), l'Amministratore Delegato (ove non sia componente del Comitato medesimo) ovvero il Direttore Generale, a seconda del caso.

8. - A richiesta del Comitato Esecutivo possono partecipare alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.

9. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'intervento a mezzo videoconferenza o teleconferenza, nonché le disposizioni relative al valore probatorio delle copie e degli estratti dal libro dei verbali, previste per il Consiglio di Amministrazione dall'art. 18.

Art. 22 - Amministratore Delegato - Direttore Generale - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. - Le specifiche competenze dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, a seconda del caso, in materia - tra l'altro - di gestione della banca, di coordinamento di gruppo e relazioni con gli investitori, sono definite, distintamente per ciascuna delle predette cariche, dal Consiglio di Amministrazione. La relativa disciplina è contenuta, in via generale, nel "Regolamento Interno degli Organi Aziendali e di Gruppo" approvato dal Consiglio medesimo.

2. - L'Amministratore Delegato oppure il Direttore Generale, a seconda del caso, è preposto all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture aziendali, alla conduzione degli affari correnti ed alla gestione del personale, secondo gli indirizzi generali stabiliti nei rispettivi ambiti di competenza dal Consiglio e dal Comitato Esecutivo, ai quali la figura risponde.

3. - Il Consiglio stabilisce nel "Regolamento Interno degli Organi Aziendali e di Gruppo" le modalità di sostituzione della figura dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento.

4. - Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, nonché dagli eventuali Comitati endoconsiliari competenti, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, anche ai fini di cui all'art. 154-bis, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e ne stabilisce i poteri, i mezzi e la retribuzione.

5. - Il Dirigente preposto deve possedere, a pena di decadenza dalla funzione, i requisiti di onorabilità prescritti per i responsabili delle principali funzioni aziendali ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché una specifica competenza in materia di (i) informativa contabile relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati, (ii) rendicontazione di sostenibilità redatta ai sensi delle disposizioni applicabili in materia, e (iii) gestione o controllo delle relative procedure amministrative e di rendicontazione finanziaria e di sostenibilità, maturata per un periodo di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della società, del gruppo, o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa, ferme restando tutte le altre disposizioni applicabili ai suddetti responsabili delle principali funzioni aziendali, anche con riferimento alle tempistiche e modalità di accertamento dei predetti requisiti e di eventuale decadenza in assenza degli stessi.

6. - Al Dirigente sono attribuite le funzioni e le responsabilità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 – Poteri di rappresentanza e decisioni del Presidente

1. - La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta, in via disgiunta, al Presidente e, se nominati, al o ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato (se nominato).

2. - Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri determinati poteri di rappresentanza della società, nonché delegare la firma sociale ad uno o più dei suoi membri o al Direttore Generale per determinati atti e singoli affari.

3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a Dipendenti della società, in ragione delle loro funzioni aziendali, nonché a soggetti esterni alla società, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti.

4. - Il Presidente, nell'interesse della Società e su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato oppure

del Direttore Generale, a seconda del caso, per motivazioni di particolare urgenza, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, con esclusione delle attribuzioni rimesse dalla legge e dal presente statuto alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

5. - Delle eventuali decisioni assunte dovrà essere data tempestiva informativa al Consiglio alla prima riunione utile.

Art. 24 - Collegio Sindacale - Composizione retribuzione e requisiti

1. - L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e delle altre disposizioni vigenti in materia; pertanto, per il numero di mandati stabilito dalle citate disposizioni, almeno la quota dei componenti del Collegio Sindacale ivi indicata deve appartenere al genere meno rappresentato con arrotondamento, in caso di numero frazionario, secondo il criterio specificato dalle medesime disposizioni. L'assemblea ordinaria determina il compenso del Collegio Sindacale. I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

2. - Ai sindaci effettivi spetta, oltre alla retribuzione stabilita dall'Assemblea in conformità alle norme di legge e di vigilanza, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

3. - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle situazioni impeditive e di ineleggibilità ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

4. - I sindaci sono inoltre tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti; i sindaci sono altresì soggetti al divieto di assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo, nonché presso società nelle quali la società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come definita dalla normativa di vigilanza.

5. - I sindaci devono altresì possedere i seguenti requisiti di professionalità, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile:

I) almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; tale requisito deve comunque essere posseduto dal Presidente del Collegio Sindacale;

II) i sindaci che non sono in possesso del requisito di cui al punto I) sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali del settore creditizio, finanziario e assicurativo, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa.

6. - Sono considerate materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa:

- le materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche relative alle imprese bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione;
- i settori di attività relativi al credito, all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e alla finanza in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie.

Art. 25 - Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente - Riunioni

1. - La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali devono

essere indicati, in ordine progressivo, non più di sei candidati, tre per la carica di sindaco effettivo e tre per la carica di sindaco supplente e, comunque, almeno due candidati, uno alla carica di sindaco effettivo ed uno alla carica di sindaco supplente. La lista deve espressamente indicare i candidati alla carica di sindaco effettivo ed i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da assicurare una composizione del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.

2. - Hanno diritto di presentare una lista di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5%, del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o la diversa misura prevista dalla Consob col regolamento adottato per il voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, se inferiore al predetto 2,5%.

3. - Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui entro detto termine:

- sia stata presentata una sola lista;
- siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari;
- siano state depositate più liste, ma una sola lista sia ritenuta validamente depositata nel rispetto della normativa vigente e dello statuto;

la società ne dà comunicazione nelle forme di legge e regolamentari prescritte.

4. - In ognuno di questi casi possono essere depositate liste sino al termine all'uopo stabilito dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, e le soglie di partecipazione previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.

5. - Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione; ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della società.

6. - Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento come individuati dalle vigenti norme di legge e regolamentari, tenendo altresì in considerazione le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia;
- dai curricula dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto.

7. - Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

8. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un sindaco uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.

9. - Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

10. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, alla elezione dei sindaci si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di maggioranza) sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, due sindaci effettivi e due supplenti;

- b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono eletti, dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di minoranza), un sindaco effettivo, che assumerà la presidenza del Collegio Sindacale, ed un sindaco supplente.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità di voti tra liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi.

11. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

12. - Nel caso sia presentata una sola lista di candidati, i sindaci effettivi e supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la stessa contenga un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di sindaci effettivi e supplenti prescritto, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi; la presidenza spetta al primo candidato iscritto nella lista.

13. - In caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui l'unica lista presentata non contenga un numero di candidati sufficiente a nominare tutti i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti, ovvero ancora nel caso in cui i sindaci effettivi e supplenti non siano nominati per qualsiasi ragione ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi.

14. - La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.

15. - In caso di cessazione di un sindaco effettivo, subentra il primo sindaco supplente indicato nella stessa lista da cui è stato eletto il sindaco cessato. Nel caso di cessazione del Presidente del Collegio Sindacale, assumerà la presidenza il sindaco che subentra, proveniente dalla lista dalla quale è stato eletto il Presidente cessato.

16. - Alla prima occasione utile, l'Assemblea Ordinaria dovrà provvedere alla nomina dei sindaci necessari al reintegro del Collegio Sindacale, secondo la seguente procedura:

- a) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista risultata prima per numero di voti, ovvero dall'unica lista presentata, ovvero nominati a maggioranza assoluta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e alle altre disposizioni vigenti in materia;
- b) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista di minoranza, la nomina avverrà da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, ma le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti per la nomina dell'intero Collegio Sindacale, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Collegio Sindacale e nel rispetto del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e alle altre disposizioni vigenti in materia.

17. - Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e alle altre disposizioni vigenti in materia.

18 - Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche ovvero esclusivamente per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 18, comma 3.

Art. 26 - Attribuzioni del Collegio Sindacale – Revisione legale dei conti

1. - Per l'attribuzione dei compiti del Collegio Sindacale si rinvia alle disposizioni di legge e di vigilanza in materia. In particolare, il Collegio Sindacale, come organo con funzioni di controllo, svolge i relativi compiti stabiliti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale e, in tale ambito, a titolo esemplificativo:

- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, informando senza indugio le Autorità di Vigilanza di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e societaria;
- ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte in tale sistema e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve direttamente da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;
- vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno ai requisiti stabiliti dalla normativa specifica;
- nell'ambito dei controlli sulla corretta amministrazione, verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili, rivolgendo particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse;
- nella concreta determinazione dell'intensità e delle modalità delle verifiche da condurre (che devono comunque riguardare trasversalmente tutta l'organizzazione aziendale) nonché nella valutazione delle irregolarità riscontrate, tiene in considerazione sia la rilevanza delle perdite che potrebbero derivarne per l'azienda sia le ricadute sul piano della reputazione e della salvaguardia della fiducia del pubblico;
- verifica il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto sulle società del Gruppo, operando in stretto raccordo con i Collegi Sindacali delle controllate;
- verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni e della complessità operativa dell'azienda;
- fermi i compiti attribuiti alla società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali; a tal fine, il Collegio Sindacale coordina nel continuo la propria attività con quella della società di revisione.

Il Collegio Sindacale, inoltre, esercita tutte le altre attività in materia di controllo interno e di revisione contabile per il medesimo previste ai sensi del D. Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative e svolge altresì le funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative.

2. - Fermi gli obblighi informativi a carico degli Organi delegati, gli amministratori informano il Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni compiute nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, fermi gli obblighi di informativa preventiva previsti dalla legge. Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio, nonché all'Amministratore Delegato oppure al Direttore Generale, a seconda del caso, le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia.

3. - Saranno del pari considerate comunicazioni effettuate in ossequio agli specifici obblighi di informativa al Collegio Sindacale, anche le risultanze dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, abbiano ad esse partecipato o meno i sindaci effettivi.

4. - La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione nominata ed operante ai sensi di legge, scelta previa accurata valutazione della professionalità e dell'esperienza, affinché tali requisiti siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa del Banco. Anche alla società di revisione si applica l'obbligo d'informazione alle Autorità di Vigilanza previsto per il Collegio Sindacale dal precedente comma 1.

Art. 27 - Esercizio sociale - Acconti sui dividendi

1. - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 28 - Utile d'esercizio

1. - L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, dedotta la quota del 10% spettante alla riserva legale, nonché un ulteriore quota non inferiore al 10% da destinare a riserva statutaria, sarà ripartito (in tutto o in parte) fra tutte le azioni, aventi diritto, costituenti il capitale sociale, a titolo di dividendo, e/o accantonato ad ulteriore incremento della stessa riserva statutaria, e/o accantonato ad altre riserve, e/o destinato a contribuzioni per scopi socio-culturali, e/o riportato "a nuovo", il tutto in conformità alle deliberazioni assembleari.

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione

1. - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 30 - Disposizioni finali

1. - Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.

2. - Qualora quanto previsto dal presente statuto divenisse incompatibile con norme imperative di legge, s'intende sostituito dalla legge e verrà adeguato dall'Assemblea in occasione di altre modifiche statutarie, ovvero dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 a meno che la legge non disponga altrimenti.

Statuto sociale aggiornato a seguito delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria del 18 dicembre 2025.

Le precedenti modificazioni dello Statuto furono deliberate in data:

14 dicembre 1949	11 maggio 1967	23 aprile 1993	28 aprile 2006
19 aprile 1950	19 aprile 1968	18 novembre 1994	28 giugno 2007
13 marzo 1952	20 marzo 1969	28 aprile 1997	25 giugno 2009
20 marzo 1954	15 aprile 1972	16 novembre 1998	27 gennaio 2011
7 settembre 1955	20 aprile 1977	29 aprile 1999	29 novembre 2011
15 marzo 1956	17 ottobre 1979	28 aprile 2000	30 maggio 2013
5 settembre 1957	6 aprile 1981	27 aprile 2001	29 aprile 2014
23 ottobre 1961	7 ottobre 1988	30 aprile 2002	28 aprile 2015
14 novembre 1966	16 novembre 1990	29 giugno 2004	6 aprile 2017
3 luglio 2019	23 aprile 2020	15 aprile 2021	4 ottobre 2021
14 aprile 2022	27 aprile 2023	17 aprile 2025	

e furono regolarmente iscritte ai sensi di legge.